

III. E siccome per la più pronta spedizione degli Affari relativi alle Finanze verranno provvisoriamente dall'Intendenza Generale stabilite nelle varie Provincie delle Intendenze, o Pro-Intendenze Provinciali, le quali saranno incaricate della esecuzione di tutti li regolamenti di Finanza, così dalle medesime dovranno dipendere tutti gl'Impiegati nelle Finanze di ciascuna Provincia, anche per li rami separatamente affittati, e in generale dovranno gli Abitanti di dette Provincie uniformarsi per gli affari relativi alle Finanze, alle disposizioni delle rispettive Intendenze Provinciali, salvo sempre il ricorso all'Intendenza Generale.

IV. Nessuno pertanto di qualunque grado, ordine, e condizione egli sia potrà opporsi agli Imperiali Regj Impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, sotto pena di essere immediatamente arrestato, e criminalmente processato; nella quale occorrenza anche, come in ogni altra consimile, i Giudicenti, e qualunque altra Autorità locale dovranno sotto la propria loro responsabilità tener mano forte al libero esercizio di dette funzioni, come pure all'arresto di qualunque Sfratore, o Contrabbandiere, anche per mezzo del proprio Satellizio, il quale in quest'ultimo caso avrà nel ricavo delle Catture, ed Invenzioni la sua parte, come le Guardie di Finanza.